

# ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO	il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
VISTO	l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
VISTO	l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
VISTA	l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
VISTO	l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
	legge 30 luglio 2010, n. 122;
VISTO	l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge
	22/12/2011, n. 214;
VISTO	l'art. 68 della L. 21/2014 e s . m. e i.;
VISTA	la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA	la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
VISTO	l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. in ordine alla revocabilità
	dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
VISTO	il Decreto del MEF del 05/12/2017;
VISTO	l'art.18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;
VISTA	l'istanza del 27/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data
	29/10/2015 al n. 142915, con la quale il Sig. Cannaò Salvatore, nato a xxxxxxxx il
	xxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale,
	dichiara che alla data del 20/11/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento
	della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011,
	convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in
	quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
VISTA	la nota prot. n. 47387 del 12/05/2021 con la quale si comunica al Dipartimento
	Regionale Tecnico, tra gli altri, al Sig. Cannaò Salvatore, che lo stesso ha presentato
	istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della
	L.R. n. 9/2015 e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021
	potrà essere collocato in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato
	contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;

CONSIDERATO che nella medesima comunicazione questo Dipartimento ha evidenziato che tenuto conto il termine fissato dall'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 per la cancellazione dai ruoli è anteriore al termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, i provvedimenti adottati in esecuzione della legge sarebbero stati risolutivamente condizionati alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;

VISTA la nota prot. n. 81001 del 14/05/2021, del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale si evince che il sopra citato dipendente non risulta tra il personale contingentato, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015, come richiamato dall'articolo 18, comma 4 della l.r. 9/2021;

**VISTA** la nota prot. n. 50357 del 19/05/2021, con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/05/2021;

**VISTO** il D.A. n. 1395 del 30/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 28/12/1987, reg. n. 36, fgl n. 374, con il quale il Sig. Cannaò Salvatore è stato nominato con decorrenza giuridica ed economica 19/07/1986 nella qualifica di Assistente amministrativo;

il DDG. n. 5549 del 22/12/2003 con il quale il Sig. Cannaò Salvatore, ai sensi e per gli

effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza

01/12/2001;

**VISTO** 

il DDS n. 4607 dell'8/10/2020 con il quale al Sig. Cannaò Salvatore, sono stati riconosciuti **VISTO** 

ai fini di quiescenza mesi 11 e giorni 23;

lo stato matricolare civile; VISTO **VISTO** il Foglio matricolare militare;

ACCERTATO che il Sig. Cannaò Salvatore alla data del 30/05/2021 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 19/07/1986 al 30/05/2021		10	11
Servizio riconosciuto (DDS n. 4607 dell'8/10/2020)		11	23
Servizio militare dal 16/04/1980 all'8/04/1981		11	23
Totale		9	27

ACCERTATO altresì, che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 98,0 prescritto per la quota;

CONSIDERATO che l'articolo 18, comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021 prevede che "I dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021" e che tale strettissimo arco temporale per la sua applicazione è inferiore al termine di sessanta giorni entro il quale la disposizione può essere impugnata dallo Stato;

pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del RITENUTO diritto a pensione, sottoponendola alla condizione risolutiva della eventuale impugnativa della medesima norma da parte dello Stato e della eventuale declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale che potrà derivarne;

## DECRETA

#### Art 1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/05/2021, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Cannaò Salvatore, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione di anzianità ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s. m. e i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;

## Art. 2

Il presente provvedimento, tenuto conto che la disposizione dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 trova efficacia prima che scada il termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, è risolutivamente condizionato alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;

## Art. 3

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo lì, 27/05/2021

VISTO SI PUBBLICHI Il Dirigente Generale C. Madonia F.to

originale agli atti d'ufficio